



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1150002 “LAGONI DI MERCURAGO”

MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017)



Parco Naturale Lagoni di Mercurago

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Principi generali, ambito di applicazione e valenza*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 *Disposizioni generali*

Art. 3 *Divieti*

Art. 4 *Obblighi*

Art. 5 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 6 *Monitoraggi e piani di azione*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7 *Ambito di applicazione*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *Disposizioni generali*

Art. 9 *Divieti*

Art. 10 *Obblighi*

Art. 11 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 12 *Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*

Art. 13 *Norme per gli habitat 9160 - "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli" e 9190 - "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur"*

Art. 14 *Norme per l'habitat 91E0* - "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion glutinosae, Alnion incanae, Salicion albae)"*

Art. 15 *Norme per l'habitat 9260 - "Boschi di Castanea sativa"*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16 *Divieti*

Art. 17 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 18 *Norme per gli habitat 6410 - "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)" e 4030 - "Lande secche europee"*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19 *Divieti*

Art. 20 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 21 *Norme per l'habitat 3110 - "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)"*

Art. 22 *Norme per l'habitat 3150 - "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition"*

Art. 23 *Norme per l'habitat 3160 - "Laghi e stagni distrofici naturali"*

Art. 24 *Norme per gli habitat 7140 - "Torbiere di transizione e instabili" e 7150 - "Depressioni su substrati torbosi del Rhynchospora"*

CAPO IV - Ambienti agricoli

Art. 25 *Divieti*

Art. 26 *Obblighi*

Art. 27 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 28 *Norme per l'habitat 6510 - "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)"*

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

Anfibi

Art. 29 *Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina*

Rettili

Art. 30 *Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus*

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 31 *(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali, ambito di applicazione e valenza

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat, dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e dalle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel SIC IT1150002 *"Lagoni di Mercurago"* (di seguito denominato Sito) e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nel Sito;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

6. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
7. Per le violazioni delle presenti misure di conservazione sito specifiche si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
8. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali successive modifiche.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

Disposizioni generali

1. Sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani o su richiesta motivata del Soggetto Gestore del Sito.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi delle presenti misure di conservazione per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo V del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) fatto salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 1 lettera l), a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;

- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera y);
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto al Titolo V.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) deve essere data preventiva comunicazione al Soggetto Gestore del Sito, il quale può formulare osservazioni vincolanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale l'intervento può procedere.

Art. 3

Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- c) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario.
- d) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- e) utilizzare *Bacillus thuringiensis* per la lotta biologica in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo i sentieri, le piste ciclabili, nei parcheggi e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*). Sono fatti salvi inoltre ridotti interventi, autorizzati dal soggetto gestore, nelle aree di pertinenza di edifici privati in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti.
- f) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi, ricoveri e habitat di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

- g) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- h) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6410 e 6510, (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- i) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- j) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- k) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- l) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
- m) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- n) abbattere completamente querce di specie autoctone deperenti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- o) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare in risaia previo assenso del soggetto gestore; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione

- aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di incidenza;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica per le quali vi siano riscontri scientifici che garantiscano la compatibilità con gli ambienti naturali del Sito;
 - q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ed alieutico.
 - r) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
 - s) svolgere attività di allenamento e addestramento cani, con o senza sparo, e gare cinofile; per attività di addestramento di cani utilizzati nelle operazioni di soccorso è vincolante il parere del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, le attività non potranno essere esercitate nel periodo di riproduzione della fauna selvatica (1 aprile - 15 giugno);
 - t) nell'attività autorizzata di controllo della popolazione di Cinghiali (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata;
 - u) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
 - v) svolgere attività di guerra simulata;
 - w) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti norme, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - x) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro per armi da fuoco;
 - y) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di incidenza;
 - z) realizzare ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari;
 - aa) costruire nuovi elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per quelli esistenti, in caso di rifacimento, prevedere prioritariamente tracciati alternativi al di fuori del Sito, nel caso non fosse tecnicamente possibile tale soluzione, prevedere tracciati interni con minore incidenza per specie e habitat rispetto all'esistente o, in seconda scelta, adottare tutti gli accorgimenti per rendere meno impattante la linea.
Le linee elettriche sino a 15.00 Volt dovranno di preferenza essere interrato seguendo il tracciato delle strade esistenti;
 - bb) costruire nuove recinzioni, fatto salvo quelle di pertinenze di cui all'Art. 2 comma 7 lettera c) e fatto salvo esigenze di allevamento al pascolo, didattiche e/o connesse alla gestione di habitat e specie del Sito, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - cc) realizzare colatoi di terreni agricoli sversanti nelle acque superficiali o in fossi e canali sversanti in acque superficiali;
 - dd) eliminare la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea mediante l'impiego di sostanze erbicide o del fuoco lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le sponde di stagni e laghi, nelle aree umide, lungo la viabilità rurale, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche. L'uso di sostanze erbicide è consentito nei terreni agricoli coltivati, negli orti e nei giardini privati nel rispetto della normativa vigente;

- Il soggetto gestore può autorizzare l'uso di sostanze erbicide per interventi di contenimento specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, previo eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- ee) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
 - ff) utilizzare munizionamento al piombo;
 - gg) navigare con o senza motore nelle acque del Sito, fatto salvi motivi di sicurezza e soccorso o salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore;
 - hh) decollare, atterrare, sbarcare persone e sorvolare a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con mezzi a motore il Sito, salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi, controllo delle infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, ecc.), previo assenso del soggetto gestore. Il sorvolo con velivoli a comando remoto (droni, aeromodelli ecc..) è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 4

Obblighi

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del Sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Sito;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati;
- c) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- d) mettere in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, le linee elettriche già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione, secondo le modalità riportate al precedente punto;
- e) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g) per la realizzazione di punti luce e impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,

dovranno essere rispettati gli indirizzi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e s.m.i., dovranno comunque essere adottate le seguenti prescrizioni:

- 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso, utilizzando apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi
 - 2) le sorgenti luminose dovranno avere temperatura di colore ≤ 3.300 °K, lunghezza d'onda prevalente ≥ 500 nm e bassa emissione di UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- h) la realizzazione di opere idrauliche orientate alla difesa dall'erosione delle sponde o alla ricalibrazione degli alvei e le opere finalizzate alla prevenzione o gestione del dissesto idrogeologico devono essere finalizzate alla salvaguardia di precisi interessi pubblici, alla tutela dell'incolumità umana e alla conservazione del Sito, previo espletamento della procedura di valutazione di Incidenza. Per le opere si dovranno adottare di preferenza tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tecniche a basso impatto ambientale;
- i) la vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua naturali e loro rive, nei terreni soggetti a periodiche sommersioni e nelle zone umide non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque, previa adozione di piani o progetti di intervento che dovranno essere assentiti dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.
- j) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
- k) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- l) per i corridoi tecnologici (linee elettriche, oleodotti, ecc.) nei quali è previsto il mantenimento di una fascia di rispetto priva di vegetazione arborea o comunque soggetta ad interventi periodici di sfalcio, il soggetto gestore del corridoio deve predisporre ed attuare un piano di intervento finalizzato alla formazione ed al mantenimento di habitat stabili (praterie, brughiere, ecc.) tipici del Sito; il piano di intervento deve essere concordato con il soggetto gestore e da questi approvato, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Per la formazione dei suddetti habitat il soggetto gestore può accordare deroghe rispetto alle tempistiche di intervento previste nelle presenti Misure.

Art. 5*Attività da promuovere e buone pratiche*

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto di norma l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri e collocazione di tabelle esplicative del Sito e dei suoi habitat;
 - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - h) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - i) minimizzazione di impatto delle pratiche agro-zootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - j) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - k) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - l) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - m) per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino ambientale, utilizzare preferibilmente sementi di specie autoctone di origine locale, oppure ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito;
 - n) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - o) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
 - p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - q) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse

- nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- r) individuare a cura del soggetto gestore la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada e degli aventi diritto di transito;
 - s) porre in essere, per il soggetto gestore del Sito, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

Monitoraggi e piani di azione

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
 - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore del Sito si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono di norma sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

Disposizioni generali

1. Negli ambienti forestali del Sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sito-specifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1 commi 3 e 4 e dall'Art. 2 comma 5, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 9

Divieti

1. Negli ambienti forestali è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra senza autorizzazione del soggetto gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le

- tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
- d) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - e) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - f) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - g) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
 - h) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione d'uso o qualità di coltura, fatto salvo gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera g).

Art. 10

Obblighi

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
 - b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
 - g) gli interventi selvicolturali possono essere effettuati dal 15 ottobre al 15 marzo, le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere concluse entro il 31 di marzo; nel caso delle garzaie la sospensione del periodo di taglio è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi; sono fatti salvi i casi in cui siano necessari interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità, la tutela di beni immobili ed il funzionamento di reti tecnologiche;
 - h) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
 - i) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
 - j) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà

e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:
 - a) è rilasciato all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2.500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
 - b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
 - c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) in aree idonee;
 - d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
 - e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
 - f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.
3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
 - b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
 - c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
 - d) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - e) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
 - f) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro;
 - g) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura finalizzata alla creazione, mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti di interesse comunitario o alla conservazione di specie di interesse

conservazionistico, nonché gli interventi di pubblica utilità non altrimenti dislocabili e gli interventi per la valorizzazione di emergenze storiche ed archeologiche individuate dal soggetto gestore

Art. 11

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperenti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco;
 - g) il contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - h) l'eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora degli habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire o dove si ritiene utile per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto b) e al punto f) dell'Art. 10, comma 2;

Art. 12

Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del

- luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

Norme per gli habitat 9160 - "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli" e 9190 - "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur"

Nelle formazioni boscate ascrivibili agli habitat 9160 e 9190 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatti salvi i casi in cui essi possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
 - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
 - c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di rovere, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- b) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione;
- c) aumento della superficie territoriale degli habitat di riferimento a scapito delle formazioni antropiche, in particolare il robinieto;
- d) riduzione del contributo della robinia e del castagno nella composizione specifica a favore di altre latifoglie, autoctone e di specie arbustive;
- e) incremento in termini di superficie delle fasi evolutive di maggiore età;
- f) individuazione di piccole aree di rinnovazione di specie indigene;

Art. 14

Norme per l'habitat 91E0 - "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion glutinosae*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)"*

Nei boschi di ontano nero e salice bianco, eventualmente con pioppi, ascrivibili all'habitat 91E0* si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. E' vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassinetti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassinetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo

comma 2;

- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. Obblighi:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui a regime la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 2000 metri quadrati ampliabile a 5000 metri quadrati nel caso di popolamenti con senescenza generalizzata;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di riserve a gruppi e copertura residua di almeno il 50 per cento. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni.
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale per gruppi o con tagli di rigenerazione su piccole superfici tramite tagli a buche, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; le aree d'intervento devono avere superficie massima ammissibile di 1000 metri quadrati con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni
 - 4. per tutte le forme di governo, è obbligatorio il rilascio di un congruo numero, in relazione alla distribuzione diametrica del popolamento, di ontani neri appartenenti alle classi diametriche maggiori di 40 cm da concordarsi con il soggetto gestore

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua e delle zone umide;
- b) contrastare le specie esotiche invasive, adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

Art. 15

Norme per l'habitat 9260 - "Boschi di Castanea sativa"

Nei boschi castagno ascrivibili all'habitat 9260 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperenti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica.

2. È obbligatorio:
 - a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
 - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - b) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
 - c) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16

Divieti

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto divieto di:
 - a) effettuare attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
 - b) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
 - c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto gestore e del competente Settore regionale, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) negli habitat 4030, 6410 e 6510 accendere fuochi e falò, compresi barbecue e grill; bruciare ramaglie ed altri residui vegetali, fatti salvi interventi per la conservazione

degli habitat predisposti dal soggetto gestore.

Art. 17

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 18

Norme per gli habitat 6410 - "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)" e 4030 - "Lande secche europee"

Negli ambienti aperti ascrivibili agli habitat 6410 e 4030 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - b) modificare il regime della falda superficiale;
 - c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
 - d) pascolare nei molinieti a *Molinia caerulea*;
 - e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.
2. È obbligatorio:
 - a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
 - b) nei molinieti a *Molinia caerulea* eventuali interventi di sfalcio dovranno essere concordati con il soggetto gestore, comunque nei molinieti a *Molinia caerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione;
 - c) impedire perdite o ulteriori frammentazioni delle aree di brughiere esistenti;
 - d) nell'habitat 6410 garantire il regime idrico esistente ed evitare l'immissione di acque di scorrimento superficiale a carico trofico elevato;
 - e) per tutte le forme di pascolamento ottenere l'autorizzazione del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, stabilendo carichi, gestione spaziale e temporale degli animali pascolanti. Il pascolo dovrà essere comunque finalizzato a favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) effettuare gli interventi di sfalcio in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;

- b) effettuare almeno uno sfalcio annuo, anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato;
- c) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- d) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- e) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche;
- f) monitorare l'ingresso di specie alloctone o di specie estranee agli habitat, provvedendo alla loro rimozione;
- g) nell'habitat 4030 attuare interventi finalizzati a recuperare formazioni preforestali a prevalente copertura erbacea ed arbustiva, ampliando quelle già esistenti e cartografate, in cui ancora significativa risulta la presenza di specie di particolare interesse: *Calluna vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Luzula gr. Campestris*, *Genista germanica*, *Genista tintoria*, *Cytisus scoparius*, *Vaccinium myrtillus*, ecc. definenti l'habitat;
- h) nell'habitat 6410 mantenere il livello idrico attraverso la costruzione di soglie o lo sbarramento dei corsi d'acqua emissari. Il regime idrico dovrebbe essere mantenuto piuttosto che rialzato in modo indiscriminato evitando perciò l'allagamento superficiale dell'habitat e garantendo il mantenimento dell'acqua alla base dei cespi di *Molinia* e a 20-30 cm sotto la superficie del suolo;
- i) in caso di necessità il controllo della *Molinia* può essere effettuato mediante sfalcio della prateria in epoca tardo estiva con asporto del materiale.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19

Divieti

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante; per i rinnovi delle concessioni esistenti è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza;
 - c) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua, se non per interventi finalizzati alla gestione degli habitat e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, della vegetazione di palude e torbiera e della vegetazione forestale, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del Sito autorizzati dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della valutazione di incidenza; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);

- e) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- f) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide senza l'assenso del soggetto gestore;
- g) utilizzare e spandere fanghi di depurazione ed effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.
- h) autorizzare scarichi da insediamenti produttivi, agglomerati urbani, scarichi civili e assimilati, inclusi quelli domestici;
- i) praticare l'esercizio della pesca.

Art. 20

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali, di norma, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo ai lati dall'habitat o dalle sponde degli specchi d'acqua;
 - c) non utilizzo di fertilizzanti chimici od organici (es. letamazione) e prodotti fitosanitari nelle colture insistenti sui bacini e zone umide;
 - d) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti le aree umide, compatibilmente con le esigenze di mantenimento degli habitat di interesse conservazionistico;
 - e) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide e torbiere;
 - f) il mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di emissari naturali o artificiali;
 - g) gli interventi per favorire la riproduzione e la permanenza delle specie ittiche ed anfobie autoctone, dell'entomofauna autoctona ed in generale della fauna tipica degli habitat di interesse conservazionistico;
 - h) gli interventi per conservare, ripristinare e valorizzare le specie vegetali tipiche degli habitat di interesse conservazionistico;
 - i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - j) il controllo e eliminazione delle specie alloctone della flora mediante appositi programmi gestiti o autorizzati dal soggetto gestore;
 - k) in bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque, con interventi gestiti o autorizzati dal soggetto gestore;
 - l) mantenere o incrementare la realizzazione e/o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e sub superficiale;
 - m) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
 - n) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
 - o) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

- p) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*);
 - gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 21

Norme per l'habitat 3110 - "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)"

Negli ambienti dell' habitat 3110 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- È vietato:
 - il prosciugamento o la trasformazione d'uso delle raccolte d'acqua e zone umide che ospitano la cenosi;
 - modificare il regime idrico, ad eccezione di interventi volti alla conservazione dell'habitat.
- È obbligatorio:
 - impedire o limitare il calpestamento umano tramite appositi provvedimenti adottati dal soggetto gestore;
- Le buone pratiche da incentivare sono:
 - mantenimento del regime idrico che include variazioni del livello stagionale;
 - mantenimento di bassi fondali a pendenza molto ridotta o nulla;
 - mantenimento delle caratteristiche oligotrofe delle acque sottraendole all'afflusso di fertilizzanti artificiali o naturali provenienti da acque di scorrimento superficiale
 - controllo dell'espansione dei tappeti di sfagno;
 - sfalci, tagli mirati, eradicazione delle specie alloctone o estranee all'habitat.

Art. 22

Norme per l'habitat 3150 - "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition"

Negli ambienti che ospitano l'habitat 3150 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- È vietato:
 - il prosciugamento o la trasformazione d'uso delle raccolte d'acqua e zone umide che ospitano la cenosi;
 - l'alterazione delle rive o del fondale delle raccolte d'acqua e delle zone umide che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore finalizzati alla conservazione dell'habitat, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - i prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
 - le immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse alle aree umide), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) in grado di modificare lo stato di trofia ottimale per l'habitat;
 - la realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive

(passerelle, palafitte, ecc.) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. È obbligatorio:
 - a) in caso di eccessiva frequentazione antropica delle sponde, regolamentare a cura del soggetto gestore gli accessi alle rive;
 - b) il monitoraggio e il controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), tartarughe acquatiche (*Trachemys*, *Pseudemys*, *Ocadia*, ecc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) il monitoraggio, il controllo o l'eliminazione delle specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e sub superficiale.
 - b) conservazione del livello idrico delle acque e del regime stagionale;
 - c) mantenere il grado di mesotrofia delle acque sottraendole all'afflusso di fertilizzanti artificiali o naturali provenienti da acque di scorrimento superficiale;
 - d) limitare l'interramento, adottando precauzioni per evitare la mobilitazione dei nutrienti contenuti nei sedimenti durante le eventuali operazioni di dragaggi e ripuliture;
 - e) limitare l'espansione delle macrofite acquatiche e delle elofite concorrenti tramite sfalci e pulizie con asportazione del materiale prelevato.

Art. 23

Norme per l'habitat 3160 - "Laghi e stagni distrofici naturali"

Negli ambienti dell' habitat 3160 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) il prosciugamento o la trasformazione d'uso delle raccolte d'acqua e zone umide che ospitano la cenosi;
 - b) modificare il regime idrico, ad eccezione di interventi volti alla conservazione dell'habitat.
2. È obbligatorio:
 - a) impedire o limitare il calpestamento umano tramite appositi provvedimenti adottati dal soggetto gestore;
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) mantenimento del livello dell'acqua ottimale (< 0,3 – 0,5 m) soggetto a piccole oscillazioni stagionali, comprese brevi asciutte estive;
 - b) mantenere il grado di meso-oligotrofia evitando il conferimento di qualsiasi apporto suscettibile di elevarlo (acque di scorrimento superficiale, acque provenienti da contesti agricoli, deposizione di lettiera degli alberi circostanti, ecc.);
 - c) controllo delle specie estranee all'habitat o alloctone mediante eradicazione manuale ed allontanamento;
 - d) mantenimento delle piccole depressioni che ospitano l'habitat tramite modeste escavazioni in caso di eccessivo interrimento;
 - e) escavazione di piccole depressioni che portino alla luce il fango torboso in cui favorire l'espansione di questo habitat.

Art. 24**Norme per gli habitat 7140 - "Torbiere di transizione e instabili"
e 7150 - "Depressioni su substrati torbosi del Rhynchospora"**

Negli ambienti ascrivibili agli habitat 7140 e 7150 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) svolgere attività turistico –ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale anche attraverso drenaggi;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- e) modificare le condizioni di torbiera ombro-minerotrofica per l'habitat 7140 e le condizioni oligotrofiche delle acque;
- f) modificare le condizioni di oligotrofia per l'habitat 7150.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva o comunque in epoca tale da non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) escludere dal pascolo le superfici di questi habitat;
- c) impedire o limitare il calpestamento umano per l'habitat 7140 tramite appositi provvedimenti adottati dal soggetto gestore;
- d) mantenere il calpestio della fauna selvatica e quello umano leggero, diffuso e regolamentato dal soggetto gestore al fine di garantire l'esistenza delle lacune nell'habitat 7150.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) evitare ogni forma di immissione di acque, di scorrimento superficiale in particolare, di qualità incompatibile con la caratterizzazione oligotrofa degli habitat.
- d) conservazione della qualità e della quantità dell'alimentazione idrica per l'habitat 7140;
- e) nell'habitat 7140 impedire la colonizzazione da parte di essenze legnose attraverso l'estirpazione degli individui più giovani evitando di danneggiare la copertura briofitica o mediante il loro taglio a livello del terreno con controllo dei ricacci. Per gli individui

- adulti si potrà procedere alla cercinatura lasciandoli morire in loco. La necromassa legnosa deve essere allontanata
- f) nell'habitat 7150 effettuare interventi che blocchino la dinamica vegetazionale di chiusura della vegetazione di torbiera, dei junco-moliniati o delle fitocenosi legnose ad essa conseguenti (sfalci di Molinia, eliminazione di giovani individui di specie arboree ed arbustive, ecc.);
 - g) evitare di porre a contatto con i siti dell'habitat 7150 coltivazioni o anche rimboschimenti;
 - h) nell'habitat 7150 creazione artificiale di microhabitat favorevoli al reinsediamento di questo habitat attraverso l'esecuzione di piccole zone di asportazione della coltre vegetale superficiale comprendente le fanerogame, i relativi apparati radicali e la lettiera. Trapiantare o seminare le specie qualificanti (*Drosera intermedia*, *Utricularia bremii*)
 - i) effettuare il controllo delle specie alloctone e delle specie estranee agli habitat.

CAPO IV - Ambienti agricoli

Art. 25

Divieti

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:
 - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
 - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 26

Obblighi

1. Negli ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:
 - a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
 - b) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii, corpi idrici e zone umide nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 27

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche",

- favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
 - e) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - f) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
 - g) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 28

Norme per l'habitat 6510 - "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)"

Negli ambienti agricoli dell'habitat 6510 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
 - b) effettuare concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.
2. È obbligatorio:
 - a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali allevati nei prato-pascoli in modo da garantire la conservazione dell'habitat;
 - b) effettuare almeno un intervento all'anno di sfalcio o pascolo con le modalità prescritte dal piano pastorale;
 - c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
 - d) in caso di invasione di nitrofile effettuare lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - e) attuare piani di gestione estensiva di almeno una parte di queste formazioni, ad esempio le più marginali o quelle in programma di ricostituire nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, al fine di rispettare il completamento dei cicli biologici biennali e superiori di molte specie vegetali e animali (in particolare Lepidotteri) di particolare interesse.

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

Anfibi

Art. 29

Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina

Nelle raccolte d'acqua ferma, anche temporanee, individuate come zone di riproduzione, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Divieti:
 - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze, possibilmente ad una distanza inferiore ai 500 metri.
3. Buone pratiche:
 - a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
 - b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
 - c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Rettili

Art. 30

Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus

Nelle aree di presenza delle specie valgono le misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo IV per gli ambienti agricoli.

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 31

*(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri
che si trovano in edifici o infrastrutture)*

1. È vietato:
 - a) applicare barriere per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano il passaggio dei pipistrelli;
 - b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli realizzare *ex novo* o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
 - c) nei periodi di presenza dei pipistrelli chiudere gli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
 - d) nei periodi di presenza dei pipistrelli effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
 - e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
 - f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento accedere ai locali in cui si rifugiano i chirotteri. Durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) accedere ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.
Sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
2. Obblighi:
 - a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi nei quali i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
 - b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chirotteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).
3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati;
 - b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti. Tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le

